



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Protocollo **143081/R.U.**

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

**VISTO** in particolare, l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 25-*decies*, comma 12, del citato decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione, di cui allo stesso comma, sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinqüies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 24 dicembre 2014, con il quale sono state definite le menzionate procedure tecniche;

**VISTE** le istanze del 9 e 12 settembre 2019, con le quali la British American Tobacco Italia S.p.a. ha comunicato la variazione delle caratteristiche di una marca di tabacco da inalazione senza combustione, già commercializzata, e ha richiesto la registrazione, ai fini della commercializzazione, della marca di tabacco da inalazione senza combustione “Neo Sticks Click Crisp”;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere, per la marca di tabacco da inalazione senza combustione già commercializzata, alla rideterminazione, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, dell’importo dell’accisa fissato ai sensi dello stesso comma 3 in relazione alla variazione delle relative caratteristiche;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, occorre stabilire per il tabacco da inalazione senza combustione “Neo Sticks Click Crisp”, il relativo prezzo di vendita al pubblico, ai fini dell’applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità a quello richiesto dalla British American Tobacco Italia S.p.a., nonché l’importo dell’accisa determinato ai sensi dello stesso comma 3;

**CONSIDERATO** che il tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, nell’anno 2017, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari a 349,31 secondi per sigaretta di cui all’allegato 1;

**CONSIDERATO** che non occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del predetto provvedimento del 24 dicembre 2014, del citato tempo medio di consumo, delle cinque marche di sigarette più vendute nel 2018 atteso che sono le stesse del 2017;

**CONSIDERATO** che il tempo medio necessario per il consumo di un campione di Neo Sticks Click Emerald e Neo Sticks Click Crisp, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari, rispettivamente, a 209,60 e 209,10 secondi per unità di prodotto, come risulta dal verbale di cui all’allegato 2;

**CONSIDERATO** che un’unità di prodotto di Neo Sticks Click Emerald e Neo Sticks Click Crisp equivalgono, rispettivamente e conseguentemente, al consumo di 0,60004 e 0,59861 sigarette convenzionali;

**CONSIDERATO** che, nell’anno 2018, il prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è pari a € 245,00, su cui è applicata attualmente l’aliquota di accisa pari a € 145,78 corrispondente a € 0,14578 per sigaretta convenzionale;

**CONSIDERATO** che sulla quantità di sigarette equivalente al consumo di un'unità di prodotto di Neo Sticks Click Emerald, pari a 0,60004 sigarette convenzionali, si applica un'accisa pari a € 0,08747 e, pertanto, su un'unità di prodotto Neo Sticks Click Crisp si applica, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, un'accisa di € 0,02187, pari al 25 per cento di detto importo;

**CONSIDERATO** che sulla quantità di sigarette equivalente al consumo di un'unità di prodotto di Neo Sticks Click Crisp, pari a 0,59861 sigarette convenzionali, si applica un'accisa pari a € 0,08727 e, pertanto, su un'unità di prodotto Neo Sticks Click Crisp si applica, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, un'accisa di € 0,02182, pari al 25 per cento di detto importo;

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

Ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in riferimento alle sotto indicate marche di tabacchi da inalazione senza combustione è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e l'importo dell'accisa:

Marca: **Neo Sticks Click Emerald**

Pezzi per confezione: n. 20;  
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 3,50;  
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00;  
Accisa per pezzo: € 0,02187;  
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4374;  
Accisa per 1000 pezzi: € 21,87.

Marca: **Neo Sticks Click Crisp**

Pezzi per confezione: n. 20;  
Prezzo di vendita per confezione da 20 : € 3,50;  
Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 175,00;  
Accisa per pezzo: € 0,02182;  
Accisa per confezione da 20 pezzi: € 0,4364;  
Accisa per 1000 pezzi: € 21,82.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

*Roma, 1° ottobre 2019*

**Benedetto Mineo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

**DETERMINAZIONE DEL TEMPO MEDIO DI CONSUMO DELLE CINQUE MARCHE DI SIGARETTE  
PIU' VENDUTE NEL 2017, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROVVEDIMENTO 24/12/2014**

Luogo di esecuzione delle analisi	Laboratorio di analisi della Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi
Data di esecuzione delle analisi	<b>19/01/2018</b>
Numero pezzi analizzati	5 pezzi per marca
Condizioni standard di misurazione	Come da articolo 1, comma 1, del Provvedimento 24/12/14
Assistono alle operazioni eseguite dagli addetti al Laboratorio di analisi i Signori	

Marca A	Sigaretta n.	N. di aspirazioni per il consumo (fumata) di una sigaretta	Durata della fumata (s)
	1	7,00	387,00
	2	6,00	318,00
	3	6,50	361,00
	4	6,00	355,00
	5	5,80	301,60
media		6,26	344,52

Marca B	Sigaretta n.	N. di aspirazioni per il consumo (fumata) di una sigaretta	Durata della fumata (s)
	1	6,00	348,00
	2	7,00	362,00
	3	6,80	361,60
	4	6,00	358,00
	5	6,50	361,00
media		6,46	358,12

Allegato 1

Marca C	Sigaretta n.	N. di aspirazioni per il consumo (fumata) di una sigaretta	Durata della fumata (s)
	1	6,00	336,00
	2	6,00	317,00
	3	6,00	323,00
	4	5,70	301,40
	5	6,00	325,00
media		5,94	320,48

Marca D	Sigaretta n.	N. di aspirazioni per il consumo (fumata) di una sigaretta	Durata della fumata (s)
	1	7,90	421,80
	2	8,00	422,00
	3	7,80	421,60
	4	7,50	421,00
	5	7,00	362,00
media		7,64	409,68

Marca E	Sigaretta n.	N. di aspirazioni per il consumo (fumata) di una sigaretta	Durata della fumata (s)
	1	5,50	301,00
	2	5,50	301,00
	3	5,90	301,80
	4	6,00	326,00
	5	6,00	339,00
media		5,78	313,76

Marca	Durata media della fumata
A	344,52
B	358,12
C	320,48
D	409,68
E	313,76
Media	<b>349,31</b>

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DEL PROVVEDIMENTO DEL 24/12/14, R.U.104859 , DEL TEMPO MEDIO DI CONSUMO DEL TABACCO DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE

Riferimento	<b>122638/RU del 09/09/2019</b>	
Marca	<b>NEO STICKS CLICK EMERALD</b>	
N. registro interno	<b>11-2019</b>	
Scopo della prova	<b>MODIFICA CARATTERISTICHE HNB</b>	
Luogo di esecuzione delle analisi:	Laboratorio fumo - Direzione Tabacchi - Ufficio accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione	
Data di esecuzione delle analisi:	23/09/2019	
Numero pezzi analizzati:	10 pezzi per marca	
Condizioni standard di misurazione:	Come da articolo 1, comma 1, del Provvedimento del 24/12/14	
Assistono alle operazioni eseguite dagli addetti al Laboratorio di analisi i Signori: --		
<b>Marca</b>	<b>Pezzo n.</b>	<b>Tempo di consumo (in secondi)</b>
<b>NEO STICKS CLICK EMERALD</b>	1	209,00
	2	210,00
	3	209,00
	4	210,00
	5	209,00
	6	209,00
	7	210,00
	8	210,00
	9	211,00
	10	209,00
<b>tempo minimo (sec)</b>		209,00
<b>tempo massimo (sec)</b>		211,00
<b>tempo medio (sec)</b>		209,60
<b>scostamento assoluto tempi (max-min) (sec)</b>		2,00
<b>scostamento percentuale tempi (%)</b>		0,95%

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DEL PROVVEDIMENTO DEL 24/12/14, R.U.104859 , DEL TEMPO MEDIO DI CONSUMO DEL TABACCO DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE

Riferimento	<b>111438/RU del 28/08/2019</b>	
Marca	<b>NEO STICKS CLICK CRISP</b>	
N. registro interno	<b>10-2019</b>	
Scopo della prova	<b>ISCRIZIONE IN TARIFFA</b>	
Luogo di esecuzione delle analisi:	Laboratorio fumo - Direzione Tabacchi - Ufficio accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione	
Data di esecuzione delle analisi:	05/09/2019	
Numero pezzi analizzati:	10 pezzi per marca	
Condizioni standard di misurazione:	Come da articolo 1, comma 1, del Provvedimento del 24/12/14	
Assistono alle operazioni eseguite dagli addetti al Laboratorio di analisi i Signori: --		
<b>Marca</b>	<b>Pezzo n.</b>	<b>Tempo di consumo (in secondi)</b>
<b>NEO STICKS CLICK CRISP</b>	1	209,00
	2	209,00
	3	209,00
	4	209,00
	5	208,00
	6	210,00
	7	210,00
	8	209,00
	9	209,00
	10	209,00
<b>tempo minimo (sec)</b>		208,00
<b>tempo massimo (sec)</b>		210,00
<b>tempo medio (sec)</b>		209,10
<b>scostamento assoluto tempi (max-min) (sec)</b>		2,00
<b>scostamento percentuale tempi (%)</b>		0,96%